



COMUNICATO UFFICIALE n° 5

del 09 gennaio 2018

(composto da n° 08 pagine)

Sommario:

- ❖ Decisione Corte Nazionale di Giustizia n. 01/2018
- ❖ Decisione Corte Nazionale di Giustizia n. 02/2018

S.d.A. Calcio Nazionale Uisp
Segreteria Nazionale
Via Laudadeo Testi, 2 43122 Parma

tel. 0521.707411 fax 0521.707420

e-mail: calcio@uisp.it

sito web: www.uisp.it/calcio

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 01/2018 (Stagione Sportiva 2017/2018)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Giambianco Silvestro - Responsabile

Marzo Angelo - Componente

Caldarelli Viola - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: Mirko Evangelista Presidente The New Best ASD REALDOR

SDA CALCIO Comitato Territoriale Brescia

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 10/11/2017, indirizzato al Comitato Territoriale di Brescia all'attenzione del Presidente e non a questa Corte, a cui si allegava copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi di pagamento della tassa reclamo, il Sig. Mirko Evangelista, Presidente della The New Best ASD REALDOR, propone ricorso avverso la decisione n. 1-2017-18 del 3/11/2017 della Commissione Disciplinare d'Appello della Regione Lombardia (manca la data ed il numero del Comunicato di pubblicazione), con la quale la predetta Commissione, nelle persone di Scano Lorenzo, Raciti Domenico e Nanni Massimo, rigettava il ricorso proposto dal Legale Avv. Paolo Loschi in qualità di legale incaricato dal presidente della The New Best ASD REALDOR, adducendo le seguenti motivazioni:

“Esaminato il ricorso con tutti gli allegati, si è verificato che, in base agli articoli che regolano il disciplinare dei ricorsi, sono presenti alcune anomalie nella presentazione del ricorso a questa corte per i fatti dichiarati.

Dall'atto presentato dal legale incaricato dal Presidente della Soc. **The New Best ASD**, Avv. Paolo Loschi, non sussistono i requisiti di cui all'art. 71 R.D. della Normativa Generale 2016:

- a) il nominativo del Socio o dell'Associazione ricorrente (corredato da relativo numero di Tessera UISP o di Affiliazione);
- b) l'indicazione dell'Organo disciplinare adito;
- c) gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato;

La mancanza dei predetti requisiti, è condizione d'inammissibilità del reclamo ricorso.”

Di fatto con l'inammissibilità del ricorso, si confermavano i provvedimenti disciplinari adottati

dall'Organo Giudicante di primo grado.

PREMESSO

- Che l'Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. **Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità.** Sport, diritti, sociale, ambiente e solidarietà sono le parole guida di questa associazione. Che l'obiettivo è quello di giungere ad una sensibilizzazione dell'opinione pubblica e ad una pacifica convivenza fra persone di diverse culture attraverso **l'uso dello sport come strumento di socializzazione.**
- Che la Uisp ed in particolare la SDA Calcio è retta dai requisiti della amatorialità (principio inderogabile di cui all'art. 1 della Carta dei principi)
- Dell'associazionismo (art. 3) ovvero di un'attività esclusivamente dedicata ai soci, di autonomia normativa.
- Nel settore disciplinare di autonomia ed indipendenza, della esclusività della giurisdizione (art. 6)
- Dalla esclusività delle fonti normative (art. 7) anche esse inderogabili, così come dai principi di prova legale (salvo verifiche di falso) del referto arbitrale.

Corre l'obbligo precisare, come più volte ribadito in altri ricorsi esaminati da questa Corte, che:

PRINCIPIO INDISCUTIBILE, IMMODIFICABILE e NON SUPERABILE, è che tutta l'attività, compresi i ricorsi disciplinari, è limitata ESCLUSIVAMENTE ai Soci, né sono ammissibili deleghe a terzi estranei, in quanto gli stessi non potrebbero subire alcuna conseguenza, né applicazione delle regole dell'associazione, in quanto sarebbero inutiliter data. Il che incontra l'ostacolo sempre posto nella Carta dei Principi della praticità e della snellezza delle decisioni, in quanto il prevalente interesse della Uisp è garantire uno sport leale e gratuito. Ciò posto secondo cui la legittimazione a ricorrere è prevista solo per i soci o Associazioni aventi diritto è **INDEROGABILE.**

Corre l'obbligo precisare che, neanche sul ricorso presentato a questa Corte, risultano rispettati i dettami previsti dall'art. 71 R.D. in quanto non vi è traccia, ma neanche sulla documentazione trasmessa a corredo del ricorso datato 20/10/2017, della ricevuta di invio alla parte interessata alla decisione (S. Isidoro) di cui alla lett. j) dell'art.71 R.D., ai fini dell'integrazione del contraddittorio per eventuali controricorsi delle parti interessate. Tale

requisito risulta essere *indispensabile* ai fini dell'ammissibilità del ricorso, precludendo a questa Corte ogni valutazione sul merito delle argomentazioni proposte.

Sul ricorso datato 20/10/2017 si fa espressa richiesta alla ripetizione della gara e con quello odierno datato 10/11/2017 si chiede l'accoglimento della richiesta "come già presentata alla giudicante di appello per la regione Lombardia", omettendo di informare la società avversaria, andando di fatto a precludere un diritto fondamentale di difesa di una società che ha un diretto interesse. (art. 68 R.D.).

Pertanto, espletata la fase preliminare di verifica dell'ammissibilità del presente ricorso, si ribadisce che non si tratta di puri adempimenti di carattere formale ma di controllo per garantire il fondamentale diritto di difesa, alla luce di quanto sopra non si può che dichiarare inammissibile il presente ricorso in quanto la società ha omesso di informare la società S. Isidoro, avente interesse diretto ai sensi dell'art. 68 R.D.

Anche la Commissione Disciplinare d'Appello della Regione Lombardia, nella esposizione della propria decisione faceva esplicito riferimento ai requisiti di cui all'art. 71 R.D. della Normativa Generale 2016 - Forma del reclamo o del ricorso - indicando, però, i punti relativi alle lettere a), b), c), ma di fatto non entrando nel merito del ricorso, dichiarando subito l'inammissibilità dello stesso, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 71 R.D.

Come si evince dal ricorso non vi era traccia del Giudice adito, il reclamo era stato trasmesso, genericamente, al Comitato Territoriale di Brescia dove notoriamente non risiede la Commissione Disciplinare d'Appello della Regione Lombardia, ed inoltre nell'oggetto si fa solo esplicito riferimento a un "Reclamo ufficiale su sanzioni da referto arbitrale", risultava altresì mancante il nominativo del socio reclamante corredato da relativo numero di tessera UISP.

L'art. 71 R.D. - Forma del reclamo o del ricorso - esplicita i requisiti che il reclamo o ricorso devono avere, pena di inammissibilità, ovviamente appare superfluo chiarire che non è possibile omettere neanche un punto degli 11 previsti.

A parere di questa Corte, risulta, quindi legittima e fondata l'inammissibilità del ricorso dichiarata dalla Commissione Disciplinare d'Appello della Regione Lombardia.

Alla luce di quanto sopra, questa Corte risulta impossibilitata ad entrare nel merito del ricorso e provvede a rigettarlo per mancanza del requisito essenziale ai sensi dell'art. 71 R.D. lett. j).

PQM

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Rigetta** l'istanza del Reclamo della Società **The New Best ASD**, per le motivazioni sopra citati, riguardanti l'art. 71 R.D. "Forma di reclamo o ricorso" della Normativa Generale Uisp 2016.
- Dispone di incamerare la cauzione versata, per il rigetto del reclamo ricorso.
- Dispone che detta delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp Comitato Regionale Lombardia e della Struttura di Attività Calcio Uisp Comitato Territoriale di Brescia, per gli adempimenti di cui all'Art. 96 R.D. - comma a) della N.G. vigente.

Così deciso in Parma, lì 09/01/2018

F.to Silvestro Giamblanco
F.to Angelo Marzo - Componente
F.to Viola Caldarelli - Componente

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 02/2018 (Stagione Sportiva 2017/2018)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Giamblanco Silvestro - Responsabile

Marzo Angelo - Componente

Caldarelli Viola - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: A.S.C.R. CAMPORGIANO_Prato al Mulino

SDA CALCIO Comitato Territoriale Lucca/Versilia

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 08/11/2017, indirizzato al Comitato Nazionale Uisp e non a questa Corte, a cui si

allegava copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi di pagamento della tassa reclamo, il Sig. Feraco Enrico, legale rappresentante A.S.C.R. Camporgiano con sede in Prato al Mulino - Camporgiano propone ricorso avverso la Delibera n. 2 anno 2017/2018 della Commissione Disciplinare di Appello della S.d.A. Calcio UISP Toscana pubblicata sul Comunicato Ufficiale Regionale n. 3 del 02/11/2017 con la quale la predetta Commissione, rigettava il ricorso proposto dal legale rappresentante A.S.C.R. Camporgiano, avverso a quanto deliberato dal Giudice di primo grado e pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 7 dell'11/10/2017 della S.d.A. Calcio Provinciale Lucca/Versilia.

Motivava il ricorso indicando una mera ripetizione di quanto dedotto nel ricorso presentato alla Commissione di secondo grado.

Questa Corte, esaminato il ricorso con i relativi allegati, verificava che, nella presentazione dello stesso sono presenti alcune anomalie di ordine sia formale che sostanziale, con particolare riferimento all'art. 71 del Regolamento di Disciplina (R.D.) della Normativa Generale Edizione 2016:

Requisiti mancanti di cui all'art. 71 R.D.:

- a) il numero di Tessera UISP del ricorrente o di Affiliazione della Società;
- b) errata indicazione dell'Organo disciplinare adito;
- d) data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito;
- e) l'esposizione sommaria dei motivi di contestazione;
- f) l'indicazione delle prove allegare e i nominativi dei testimoni.

La mancanza di detti requisiti, fatta eccezione per quello di cui alla lettera b), è condizione d'inammissibilità del ricorso.

Tuttavia, entrando nel merito della mancanza dei requisiti, si constata che:

- a) risulta mancante sia il numero di tessera UISP del ricorrente (Legale rappresentante) che il numero di Affiliazione dell'Associazione;
- b) erronea indicazione dell'Organo disciplinare adito (il ricorso viene indirizzato al Comitato Nazionale UISP), pur tuttavia l'art. 71 R.D. prevede che la mancanza di questo requisito non è condizione di inammissibilità del ricorso.
- d) sul ricorso risulta mancante sia la data della partita che il nominativo delle squadre;
- e) la contestazione deve essere non una mera ripetizione di quanto dedotto nel ricorso alla Commissione di secondo grado, ma deve contenere le motivazioni circa la errata interpretazione della stessa in ordine alla decisione effettuata. Invero nell'atto è

contenuto esclusivamente il riferimento a quanto già contestato, senza motivarne la illegittimità.

f) il ricorrente fa riferimento alla possibilità che “diverse autorità delle forze dell’ordine (Polizia e Carabinieri) presenti all’accaduto siano disponibili a testimoniare quanto espresso e ricostruito all’interno dell’articolato ricorso presentato presso gli organi regionali”, ma di fatto non presentando alcuna “nuova prova” lasciando, a suo dire, nelle facoltà di questa Corte la possibilità di acquisizione di nuove prove.

Le prove, così come previsto dall’art. 89 R.D. comma 2, sono a carico del ricorrente, e sicuramente non possono essere generiche in quanto l’Organo giudicante deve fondare la propria decisione su elementi concreti di prova.

Questa Corte, pur non entrando nel merito causa l’inammissibilità del ricorso dettata dall’art. 71 R.D. per mancanza di alcuni requisiti essenziali, e solo per una mera precisazione, fa presente che la Commissione di Appello durante lo svolgimento dei propri lavori, espletava ulteriori accertamenti tesi alla ricerca di elementi comprovanti le argomentazioni del ricorrente (audizioni del direttore di gara e del tesserato oggetto della squalifica) ed alla fine degli stessi, verificato che i fatti “così come ricostruiti sul ricorso di appello” non corrispondono a quanto verificato dal direttore di gara, perveniva alla propria autonoma e legittima decisione applicando correttamente la norma sulle prove legali, che affidano al referto arbitrale (confermato dal direttore di gara in sede di audizione), salvo falsità dello stesso, prevalenza su tutte le altre (art. 90 R.D. lettera b) punto 1).

PREMESSO

- Che l’Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) è l’associazione di sport per tutti che ha l’obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. **Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l’educazione e la socialità.** Sport, diritti, sociale, ambiente e solidarietà sono le parole guida di questa associazione. Che l’obiettivo è quello di giungere ad una sensibilizzazione dell’opinione pubblica e ad una pacifica convivenza fra persone di diverse culture attraverso **l’uso dello sport come strumento di socializzazione.**
- Che la Uisp ed in particolare la SDA Calcio è retta dai requisiti della amatorialità (principio inderogabile di cui all’art. 1 della Carta dei principi)
- Dell’associazionismo (art. 3) ovvero di un’attività esclusivamente dedicata ai soci, di autonomia normativa.

- Nel settore disciplinare di autonomia ed indipendenza, della esclusività della giurisdizione (art. 6)
- Dalla esclusività delle fonti normative (art. 7) anche esse inderogabili, così come dai principi di prova legale (salvo verifiche di falso) del referto arbitrale.

Alla luce di quanto sopra, questa Corte risulta impossibilitata ad entrare nel merito del ricorso per mancanza di alcuni requisiti essenziali di cui all'art. 71 R.D.

PQM

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Rigetta** l'istanza del Reclamo della Società **A.S.C.R. Camporgiano**, per le motivazioni sopra citate, riguardanti in particolare l'inammissibilità di cui all'art. 71 R.D. "Forma di Reclamo o ricorso" lett. a), d), e) ed f) della Normativa Generale Uisp 2016. Di fatto con l'inammissibilità del ricorso, si confermano i provvedimenti disciplinari adottati dall'Organo Giudicante di primo grado, pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 7 dell'11/10/2017 della S.d.A. Calcio Provinciale Lucca/Versilia.
- Dispone di incamerare la cauzione versata, per il rigetto del reclamo/ricorso.
- Dispone che detta delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp Comitato Regionale Toscana e della Struttura di Attività Calcio Uisp Comitato Territoriale di Lucca/Versilia, per gli adempimenti di cui all'Art. 96 R.D. - comma a) della N.G. vigente.

Così deciso in Parma, lì 09/01/2018

F.to Silvestro Giamblanco
F.to Angelo Marzo - Componente
F.to Viola Caldarelli - Componente